



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/026/SR11/C2-C14

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 13. marzo 2013



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DI DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE ALLE ACCISE SULLA BENZINA E SUL GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE DESTINATE AL FONDO NAZIONALE PER IL
CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO AI SENSI DELL'ART.16 BIS, COMMA 1, DEL DL 95/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 135/2012.**

Punto 11) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

L'art.16 bis del DL 95/2012, novellato dalla legge di stabilità 2013, prevede che il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale sia alimentato dalla compartecipazione al gettito dell'accisa benzina e gasolio per autotrazione **in misura tale da assicurare** per ciascun anno del triennio 2013 – 2015, l'equivalenza delle risorse del delle accise regionali abrogate e dell'ex fondo trasporti pari a 4.929 milioni.

In occasione dell'Intesa Stato - Regioni del 7 febbraio scorso sul DPCM per la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale, le Regioni avevano manifestato preoccupazioni in ordine agli assunti con cui è stato costituito il Fondo nazionale per il TPL:

1. Il vincolo di destinazione imposto a una parte delle entrate tributarie regionali stravolge gli equilibri di bilancio se non si accedesse ad una certa interpretazione. La minore entrata tributaria ridurrebbe, infatti, la capacità di indebitamento delle regioni lasciando già oggi scoperti i mutui autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti. Si sottolinea che non sarebbe più possibile sostenere il rimborso dell'indebitamento nel nuovo limite del 20% definito sulle entrate tributarie proprie senza vincoli di destinazione.

Si chiede, pertanto al Governo di condividere che le risorse in questione (pari a 4.929 milioni di €) siano considerate utili ai fini del calcolo della capacità di indebitamento delle Regioni e di inserire nel prossimo provvedimento utile la

necessaria normativa se ritenuta indispensabile nel caso non si ritenga risolvibile la questione in via interpretativa.

2. Poiché l'art.16 bis **assicura l'equivalenza delle risorse per il triennio 2013 – 2015, il Fondo deve assicurare tale importo** (indipendentemente dal gettito effettivo della compartecipazione che con il Fondo non ha alcun legame). In caso contrario se l'ammontare dello stanziamento del Fondo non fosse di tale entità, il DPCM non darebbe seguito alla norma di legge e le Regioni non avrebbero certezze sulle risorse disponibili con conseguenze sulla copertura dei contratti di servizio e impossibilità di effettuare le gare per l'assegnazione del servizio al contrario di quello che si prefiggeva la normativa. La norma, inoltre, non prevede che l'aliquota di compartecipazione al Fondo sia rideterminata annualmente in base al gettito effettivo.

Le Regioni chiedono, pertanto che il testo del DPCM sia modificato così da renderlo coerente con la norma e così da assicurare la certezza delle risorse secondo il seguente emendamento:

Emendamento:

- a) Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: "*la cui dotazione complessiva è pari a euro 4.929.254.469*";
- b) il comma 4 è abrogato

La Conferenza esprime, pertanto, parere negativo salvo l'accoglimento dell'emendamento proposto e l'impegno del Governo a sostenere la modifica normativa necessaria per risolvere la questione di cui al punto 1.

Roma, 13 marzo 2013

